

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 14 settembre 2011

Sui disegni di legge:

(143) MENARDI. - Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale

(263) Marco FILIPPI ed altri. - Riforma della legislazione in materia portuale

(754) GRILLO ed altri. - Riforma della legislazione in materia portuale

(2403) Riforma della legislazione in materia portuale

(su nuovo testo unificato ed emendamenti)

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, nel presupposto che la materia "porti e aeroporti civili", ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, è di competenza concorrente e che, pertanto, le norme ivi previste, da considerarsi principi fondamentali, sono di pertinenza della legislazione statale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 1, capoverso «Articolo 5», comma 12, appare necessario precisare il significato di "variante sostanziale", al fine di chiarire la tipologia delle varianti che necessitano del procedimento previsto per l'adozione del piano regolatore portuale e di quelle che, al contrario, non lo richiedono;
- all'articolo 5, comma 1, capoverso «Articolo 5-bis», sembra opportuno un coinvolgimento delle Regioni nella definizione e nella realizzazione delle operazioni di dragaggio;
- all'articolo 6, comma 1, capoverso «Articolo 5-ter», comma 3, occorre verificare se sia ragionevole esentare da qualsiasi ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale la realizzazione di strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto;
- all'articolo 7, comma 1, capoverso «Articolo 6», comma 8, si osserva che l'istituzione di ulteriori autorità portuali, rispetto a quelli esplicitamente individuati dal presente disegno di legge, dovrebbe essere disposta con atto di rango legislativo e non - come invece previsto - con atto di natura regolamentare;

Onorevole Presidente
della 8^a Commissione
S E D E

- all'articolo 16, si segnala che le disposizioni ivi previste, per la parte in cui fanno riferimento ai porti di "categoria III" (porti di rilevanza economica regionale o interregionale), appaiono eccessivamente invasive dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta in materia alle Regioni. Tale criticità si palesa, in particolare, in ordine alle norme recate dai commi 3, 4, 8 e 9.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.1 e 1.2 parere non ostativo, a condizione che, nel rispetto del principio di tassatività, siano esplicitati i poteri sanzionatori ivi previsti, eventualmente anche tramite rinvio alla legislazione vigente;
- sull'emendamento 1.5 parere contrario, in quanto l'estensione della competenza regionale alla disciplina delle funzioni relative all'attività di vigilanza, controllo e sicurezza appare lesiva delle competenze esclusive dello Stato in materia;
- sugli emendamenti 2.9 e 2.10 parere contrario, in quanto la previsione di un parere vincolante della Regione appare improprio dal momento che il procedimento ha ad oggetto l'individuazione di aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
- sull'emendamento 8.14 parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista sia formulata in modo più preciso, con una puntuale individuazione delle ipotesi di incompatibilità, soprattutto considerando che l'espressione "altro incarico di carattere istituzionale che potrebbe ingenerare un conflitto di funzioni" è suscettibile di ingenerare interpretazioni difformi;
- sull'emendamento 11.1 parere contrario, in quanto, trattandosi di normativa riferita ai porti nazionali, la materia è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
- sull'emendamento 15.1 parere non ostativo, a condizione che, al comma 01, sia soppressa la lettera e), dal momento che la formazione professionale è una materia riservata alla competenza legislative regionale;
- sugli emendamenti riferiti all'articolo 16, si richiamano le osservazioni espresse sul testo in riferimento al medesimo articolo;
- sugli emendamenti 17.3 e 17.4, parere non ostativo, segnalando la necessità di verificare se sia opportuno coinvolgere anche un ente estraneo al circuito istituzionale, quale l'Associazione di porti italiani, nelle procedure relative alla ripartizione del fondo previsto;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

Sen. BATTAGLIA
Estensore del parere